



**COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO**

**Provincia di BRESCIA**

**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

**PER LO SMALTIMENTO**

**DEI RIFIUTI SOLIDI**

**URBANI INTERNI**

*Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 24 febbraio 1995*

*Integrato con deliberazione consiliare n. 23 del 18 giugno 1998*

*Integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 13 marzo 2006*

*Integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 22 febbraio 2007*

*Integrato con deliberazione consiliare n. 6 del 5 marzo 2008*

*Integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 15 gennaio 2009*

## INDICE SISTEMATICO:

Art. 1 – Istruzione della tassa	pag. 3
Art. 2 – Servizio di nettezza urbana	pag. 3
Art. 3 – Contenuto del regolamento	pag. 3
Art. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	pag. 3
Art. 5 – Esclusione della tassa	pag. 3
Art. 6 – Commisurazione della tassa	pag. 4
Art. 7 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	pag. 4
Art. 8 – Parti comuni del condominio	pag. 4
Art. 9 – Classi di contribuenza	pag. 5
Art. 10 – Tariffe	pag. 6
Art. 11 – Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 6
Art. 12 – Denunce	pag. 6
Art. 13 – Decorrenza della tassa	pag. 7
Art. 14 – Mezzi di controllo	pag. 7
Art. 15 – Sanzioni	pag. 8
Art. 16 – Accertamento, riscossione e contenzioso	pag. 8
Art. 17 – Versamento della tassa annuale	pag. 9
Art. 17/Bis – Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani	pag. 9
Art. 17/Ter – Incentivi per conferimento rifiuti valorizzati all’isola ecologica – Utenza domestiche	pag. 10
Art. 18 – Funzionario responsabile	pag. 11
Art. 19 – Rinvio ad altre disposizioni di Legge e Regolamentari	pag. 11
Art. 20 – Entrata in vigore	pag. 12

**Art. 1**  
**ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1- Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento (cfr. art. 58 D.Lgs. 507/93)

**Art. 2**  
**SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

1 - Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dalla convenzione stipulata con la società che effettua i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ad essa si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano anche ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

**Art. 3**  
**CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1- Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**Art. 4**  
**PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI  
E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA**

1- L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla Legge (cfr. Art. 62 D.Lgs. n. 507/93) cui si fa, quindi, rinvio.

2-Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

**Art. 5**  
**ESCLUSIONI DALLA TASSA**

1- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti poiché in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2- I locali e le aree esclusi, ai sensi del comma 1, del presente articolo, sono;

- a) Cabine elettriche di proprietà della Società erogatrice di energia elettrica;
- b) Soffitte, ed altri locali inabitabili in quanto di altezza inferiore od uguale a mt. 1,50, nei quali non sia possibile la permanenza;
- c) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- d) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3-Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.

4- Sono altresì esclusi dalla tassa:

a)I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle vigenti Leggi.

5-Nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

6-Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.

## **Art. 6** **COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1 - La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. N. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2- La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività svolta, ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## **Art. 7** **APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1 – La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ad assimilabili è svolto in regime di privativa.

2 – Il territorio del Comune di SAN FELICE DEL BENACO è interamente compreso nella zona perimetrata ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

## **Art. 8** **PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO**

1 - Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti.

2- Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

\*aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini;

\*aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini;

\*aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini.

**Art. 9**  
**CLASSI DI CONTRIBUENZA**

1 – Dall'1.1.2006, le classi di contribuenza, per la commisurazione del tributo, ai sensi dell'art. 65, del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite con le seguenti:-

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	
<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>CATEGORIA 1</b>	Utenza domestica con n. 1 componente
<b>CATEGORIA 2</b>	Utenza domestica con n. 2 componenti
<b>CATEGORIA 3</b>	Utenza domestica con n. 3 componenti
<b>CATEGORIA 4</b>	Utenza domestica con n. 4 componenti
<b>CATEGORIA 5</b>	Utenza domestica con n. 5 componenti
<b>CATEGORIA 6</b>	Utenza domestica con oltre 5 componenti

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>	
<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>CATEGORIA 1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>CATEGORIA 2</b>	Campeggi, distributori carburante
<b>CATEGORIA 3</b>	Stabilimenti balneari
<b>CATEGORIA 4</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>CATEGORIA 5</b>	Alberghi con ristorante
<b>CATEGORIA 6</b>	Alberghi senza ristorante
<b>CATEGORIA 7</b>	Case di cura e riposo
<b>CATEGORIA 8</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>CATEGORIA 9</b>	Banche ed istituti di credito
<b>CATEGORIA 10</b>	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
<b>CATEGORIA 11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
<b>CATEGORIA 12</b>	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico,...)
<b>CATEGORIA 13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>CATEGORIA 14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>CATEGORIA 15</b>	Attività artigianali di produzione bene specifici
<b>CATEGORIA 16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
<b>CATEGORIA 17</b>	Bar, caffè, pasticcerie
<b>CATEGORIA 18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, ...
<b>CATEGORIA 19</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>CATEGORIA 20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
<b>CATEGORIA 21</b>	Discoteche, night club

2 –Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti;
- b) domestiche non residenti.

3 – Le utenze domestiche residenti sono costituite da unità immobiliari occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica.

**4 – Le utenze domestiche non residenti sono costituite da:**

- a) unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno la residenza anagrafica fuori dal territorio comunale;**
- b) unità immobiliari tenute a disposizione da cittadini iscritti all’Aire del Comune;**
- c) unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti residenti nel comune in unità immobiliari diverse dalla residenza anagrafica e ad essa non contigue.**

**5 – Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare l’ufficio tributi fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde unità immobiliare dei residenti, se non contigue rispetto alla abitazione principale, il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:**

UTENZE FINO A MQ. 30 = N. 1 COMPONENTE  
UTENZE DA MQ. 31 A MQ. 50 = N. 2 COMPONENTI  
UTENZE DA MQ. 51 A MQ. 70 = N. 3 COMPONENTI  
UTENZE DA MQ. 71 A MQ. 90 = N. 4 COMPONENTI  
UTENZE DA MQ. 91 A MQ. 120 = N. 5 COMPONENTI  
UTENZE OLTRE MQ. 120 = N. 6 O PIU’ COMPONENTI

**6 – La data di riferimento, per determinare il numero di persone da computare nel calcolo delle tariffe, è il primo gennaio di ogni anno. Le variazioni in corso d’anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per i nuclei familiari sorti successivamente al primo gennaio la data di riferimento è la data di inizio dell’utenza.**

**7 – Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività socio assistenziale o lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non è considerata ai fini della determinazione della tariffa con esclusione dalla tassa se unico occupante, a condizione che l’assenza sia stata dichiarata e adeguatamente documentata.**

**8 – Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari residenti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione cumulativa di tutti i nuclei familiari e al pagamento della tassa con vincolo di solidarietà.**

**9 – (NORMA TRANSITORIA) In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte per l’anno 2009 i contribuenti devono presentare idonea dichiarazione per il corretto calcolo della tassa entro il 20 gennaio 2011. L’ufficio tributi procederà comunque all’aggiornamento automatico delle posizioni sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’emissione del ruolo 2009.**

## **Art. 10 TARIFFE**

**1 - Entro il termine legale di approvazione del bilancio preventivo, la giunta comunale in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione di cui agli articoli precedenti, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell’anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno precedente.**

**2 - Per le altre disposizioni relative alle tariffe si fa riferimento all’art. 69 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.**

## **Art. 11**

### **TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1 - Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera (art. 77 D. Lgs. 507/93e successive modificazioni ed integrazioni).

2 - E' temporaneo l'uso inferiore a centoottantatre (183) di un anno solare, anche se ricorrente.

3 - La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4 - L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. N. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con Decreto del Ministero delle Finanze 05.08.1994, o mediante versamento diretto all'Ufficio Tributi Comunale.

5 - Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

6 - Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7 - Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della tassa occupazione temporanea, risulti inferiore ad Euro 4,00.

## **Art. 12**

### **DENUNCE**

1 - I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2 - Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3 - E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, di presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali dei locali ed aree del condominio, del centro commerciale integrato e della multiproprietà.

4 - La denuncia deve contenere:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, con l'indicazione precisa del soggetto che diverrà l'intestatario della cartella esattoriale e che sarà indicato a ruolo;
- b) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni, devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali, nonché i dati completi della società o dell'Ente stesso;
- c) l'indicazione del codice fiscale sia per le persone fisiche, che per le società, che per gli Enti od istituti (va indicato anche il codice fiscale di eventuali rappresentanti legali);
- d) l'ubicazione precisa e la superficie dei singoli locali e delle aree, e l'uso cui sono destinati;

- e) la data di inizio della conduzione od occupazione dei locali e delle aree;
  - f) il nominativo del precedente intestatario dei locali e delle aree, od il nominativo della Ditta costruttrice se trattasi di immobili di nuova costruzione;
  - g) il nominativo e la residenza del proprietario dei locali e delle aree, se l'occupante è soggetto diverso dal proprietario;
  - h) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
- 5 – l'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

### **Art. 13 DECORRENZA DELLA TASSA**

1 – La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2 – L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3 – La cessazione nel corso dell'anno della conduzione ed occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono soltanto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4 – In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5 - Lo sgravio od il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto, è disposto secondo le modalità dettate dall'art. 75, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 14 MEZZI DI CONTROLLO**

1 – Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superficie imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. n. 507/1993, ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo precitato.

2 - Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3 - In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della

destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

4 - In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

## **Art. 15 SANZIONI**

1 - Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51,00.

2 - Nel caso di riscossione spontanea, il mancato pagamento dell'avviso di liquidazione debitamente notificato, comporta l'applicazione della sanzione del 30 per cento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3 - Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 15, commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4 - Le sanzioni indicate nei commi 1 e 3, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

5 - La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6 - Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura prevista dalla legge per i tributi erariali.

7 - Le sanzioni relative a violazioni di norme contenute nel presente regolamento, (che non siano in virtù di norme di legge diversamente sanzionate), ed a violazioni concernenti ordinanze sindacali emanate in conseguenza delle presente regolamento, sono irrogate ai sensi degli artt. 106-107-108-109-110 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. n. 383 del 3.3.1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 16 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

1 - L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dell'art. 72 del D. Lgs. n. 507/1993.

2 - Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazione ed integrazioni.

## **Art. 17 VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE**

1 - Per il versamento della tassa annuale, si richiama l'art. 16 del presente Regolamento, per la parte di norma ed esso concernenti.

## **Art. 17/Bis**

### **RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI**

Il Comune di SAN FELICE DEL BENACO considera, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed ai fini della tassazione, assimilabili agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati nell'elenco sottoindicato:

#### **RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

- \*Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, etc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- \*Rifiuti di carta, cartone e similari;
- \*Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- \*Imballaggi primari;
- \*Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- \*Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- \*Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- \*Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- \*Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- \*Paglia e prodotti di paglia;
- \*Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- \*Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- \*Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- \*Feltri e tessuti non tessuti;
- \*Pelli e simil – pelle;
- \*Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni.
- \*Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- \*Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali simili;
- \*Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- \*Materiali vari in pannelli (di legno, di gesso, di plastica e simili);
- \*Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- \*Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi, e loro leghe;
- \*Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- \*Nastri abrasivi;
- \*Cavi e materiale elettrico in genere;
- \*Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- \*Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- \*Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ect.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiature, e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- \*Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- \*Accessori per l'informatica.

**ART. 17/ter**

**INCENTIVI PER CONFERIMENTO RIFIUTI VALORIZZATI ALL'ISOLA ECOLOGICA  
- UTENZE DOMESTICHE**

- 1 - Si prevede la concessione di un beneficio in sede di pagamento della tassa rifiuti, per coloro che conferiscono i rifiuti valorizzati all'isola ecologica sita nel Comune di Salò, Via E. Fermi, gestita da Garda Uno SpA, secondo la convenzione sottoscritta dai Comuni di San Felice del Benaco, Salò e Puegnago del Garda.
- 2 - L'incentivo sarà riconosciuto esclusivamente alle utenze domestiche iscritte nel ruolo TARSU.
- 3 - I rifiuti considerati al fine dell'incentivazione sono esclusivamente quelli raggruppati nell'elenco "valorizzati" del sistema di gestione informatizzata dell'isola ecologica e di seguito elencati. Per valorizzati si intendono quei rifiuti che posseggono un valore commerciale o che, per i quali, per ragioni ambientali, sia opportuno incentivarne la raccolta differenziata.
- 4 - I rifiuti valorizzati si raggruppano secondo le seguenti tipologie simili:-
- ⇒ TONER E CARTUCCE PER STAMPA
  - ⇒ IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE – CARTA E CARTONE
  - ⇒ IMBALLAGGI IN PLASTICA
  - ⇒ IMBALLAGGI IN LEGNO – LEGNO
  - ⇒ IMBALLAGGI IN METALLO ED IN VETRO – VETRO
  - ⇒ IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
  - ⇒ FILTRI OLII – OLII MINERALI
  - ⇒ ABBIGLIAMENTO
  - ⇒ TUBI FLUORESCENTI – FRIGORIFERI E CLIMATIZZATORI – TV E MONITOR –  
ELETTRODOMESTICI
  - ⇒ OLII E GRASSI COMMESTIBILI
  - ⇒ BATTERIE PER AUTOTRAZIONE E PILE
  - ⇒ ELETTRODOMESTICI NON PERICOLOSI
  - ⇒ METALLO
- 5 - Per ogni tipologia di rifiuto valorizzato è stato attribuito un punteggio in funzione a diversi fattori, fra i quali, il valore commerciale, i contributi CONAI ed altre ragioni d'opportunità legate alla salvaguardia ambientale. Per ogni Kg. Di rifiuto valorizzato conferito all'isola ecologica è stato previsto il seguente punteggio:-

<b>TIPOLOGIA DEL RIFIUTO</b>	<b>PUNTEGGIO PER KG.</b>
TONER E CARTUCCE PER STAMPA	1
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE - CARTA E CARTONE	2
IMBALLAGGI IN PLASTICA	3
IMBALLAGGI IN LEGNO - LEGNO	1
IMBALLAGGI IN METALLO ED IN VETRO - VETRO	2
IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE	1
FILTRI OLII - OLII MINERALI	1
ABBIGLIAMENTO	2
TUBI FLUORESCENTI - FRIGORIFERI E CLIMATIZZATORI - TV E MONITOR - ELETTRODOMESTICI	1
OLII E GRASSI COMMESTIBILI	1
BATTERIE PER AUTO TRAZIONE E PILE	1
ELETTRODOMESTICI NON PERICOLOSI	1

- 6 - Per usufruire dell'incentivazione è sufficiente utilizzare il sistema informatizzato di conferimento predisposto nell'isola ecologica. Il peso dei rifiuti conferiti sarà arrotondato, per tipologia, al kg. Il punteggio totalizzato sarà stampato sullo scontrino rilasciato all'uscita dell'isola ecologica. I punti totalizzati saranno memorizzati ed il totale annuo sarà trasmesso all'ufficio tributi del Comune.**
- 7 - Annualmente verrà stanziato dall'Amministrazione comunale l'importo da destinare all'incentivazione dei conferimenti. Tale importo, suddiviso per il totale dei punti ottenuti, determinerà il valore unitario del "punto" di incentivazione.**
- 8 - Il valore unitario del punto di incentivazione, moltiplicato per il numero totale di punti totalizzati da ogni utente nel corso dell'anno, determinerà la cifra accreditata sulla bolletta relativa alla tassa rifiuti dell'anno successivo.**
- 9 - L'incentivo, accreditato ad ogni singola utenza, non potrà superare l'importo massimo del 30% della quota variabile.**

#### **Art. 18**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1 – Il Sindaco, ai sensi dell'art. 36, comma 5-ter, della legge n. 142 del 1990, designa, il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il termine "funzionario" individua il responsabile della funzione e non chi è inquadrato nella ottava qualifica funzionale; relativamente al personale dipendente del Comune di SAN FELICE DEL BENACO, pertanto, il funzionario va identificato con la figura apicale del servizio interessato al tributo, anche se di qualifica funzionale inferiore all'ottava.

2 – Il Comune, comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile, entro i 60 giorni della sua nomina.

#### **Art. 19**

#### **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI**

1 – Per quanto non espressamente previsto dal presente, regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di Legge, regolamentari e tariffarie vigenti in materia.

#### **Art. 20**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1 – Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59 comma 2, secondo periodo, e 72, commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e dell'art. 63, commi 1, 3 e 4, degli artt. 64, comma 2, secondo periodo, e 66 del Decreto Legislativo n. 507/93, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.

2 – Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990, è pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consentiti, come disposto dall'art.10, 3° comma, del vigente Statuto Comunale.

